

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 2007¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1991² sulle foreste è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 73, 74, 77, 78 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale³,

Art. 3

Abrogato

Art. 7 cpv. 2–4

² È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare se a titolo di rimboschimento compensativo vengono adottati provvedimenti equivalenti a favore della relativa funzione prevalente.

³ È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo per i dissodamenti di superfici invase dalla foresta negli ultimi 50 anni in regioni in cui la foresta cresce considerevolmente.

⁴ Si rinuncia al rimboschimento compensativo nel caso dei dissodamenti:

- a. effettuati nella zona ripuale dei corpi d'acqua e intesi a ristabilire l'equilibrio naturale e a garantire la protezione delle acque;
- b. per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio.

¹ FF **2007** 3493

² RS **921.0**

³ RS **101**; queste disposizioni corrispondono agli articoli 24, 24^{sexies}, 24^{septies} e 31 bis della vCost.

⁴ RS **451**

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 2

² Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani d'utilizzazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale:

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. nelle aree al di fuori delle zone edificabili in cui i Cantoni vogliono impedire una crescita considerevole della foresta.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 rubrica e cpv. 1

Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione

¹ I margini della foresta, fissati secondo l'articolo 10 capoverso 2, sono iscritti nei piani d'utilizzazione.

Art. 14 cpv. 2 lett. b

² Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici, lo esigono, i Cantoni:

- b. sottopongono ad autorizzazione l'organizzazione nella foresta di grandi manifestazioni o di manifestazioni che generano forti emissioni foniche o luminose.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per l'esercito e altri compiti d'interesse pubblico, nonché per scopi agricoli.

Art. 16 cpv. 2

² Per gravi motivi le autorità esecutive possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

Art. 19 primo periodo

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di ter-

reno, erosione o cadute di pietre, come pure alla stabilizzazione dei burroni torrentizi. ...

Art. 20 Principi

¹ La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità).

² Per garantire la continuità occorre rispettare i seguenti requisiti di base della selvicoltura naturalistica:

- a. privilegiare la rigenerazione naturale delle aree boschive;
- b. conservare la fertilità del suolo;
- c. garantire una composizione delle specie arboree con essenze stanziali;
- d. conservare lo spazio vitale per la flora e la fauna indigene.

³ Nell'ambito della gestione occorre considerare, tra le diverse funzioni della superficie forestale, quella di volta in volta prioritaria (funzione prevalente), ovvero in particolare:

- a. la protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli;
- b. la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
- c. lo sfruttamento del legno;
- d. lo sfruttamento a scopi ricreativi;
- e. il miglioramento della protezione delle acque sotterranee adatte per la produzione di acqua potabile.

Art. 21 Compiti del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni riguardanti:

- a. i requisiti di base della selvicoltura naturalistica;
- b. la delimitazione e la cura delle foreste che servono alla protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli (boschi di protezione);
- c. la delimitazione di riserve forestali su superfici forestali adeguate;
- d. la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione del materiale di riproduzione forestale.

Art. 22 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni provvedono:

- a. al rispetto dei principi di cui all'articolo 20 nell'ambito della gestione della foresta;
- b. alla conservazione della funzione protettiva della foresta; in particolare, delimitano i boschi di protezione e ne garantiscono le cure minime;

- c. alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica della foresta. In particolare, delimitano riserve forestali su superfici forestali adeguate.

² Possono inoltre delimitare superfici forestali con altre funzioni prevalenti, segnalemento per:

- a. lo sfruttamento del legno;
- b. lo sfruttamento a scopi ricreativi;
- c. il miglioramento della protezione delle acque sotterranee adatte per la produzione di acqua potabile.

³ Emanano prescrizioni sulla pianificazione sovrazionale e sulla gestione forestale conformemente ai capoversi 1 lettere b e c e 2.

Art. 23 Condizioni quadro per i gestori

¹ La gestione forestale compete ai proprietari delle foreste; al riguardo occorre rispettare i principi di cui all'articolo 20.

² Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni. L'autorizzazione è di regola accordata in forma generale.

³ Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente. I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.

⁴ Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

Art. 24

Abrogato

Titolo prima dell'art. 28a (nuovo)

Sezione 3:

Pozzi di assorbimento di CO₂ secondo le prescrizioni del Protocollo di Kyoto

Art. 28a (nuovo)

¹ I proprietari di foreste che si impegnano nei confronti della Confederazione a gestire la foresta in modo sostenibile conformemente agli articoli 2 paragrafo 1 lettera a) ii), 3 paragrafo 3 e 4 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997⁶ relativo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) ricevono crediti di emissione negoziabili in base alla prestazione fornita come pozzi di assorbimento di CO₂ nel periodo dal 2008 al 2012.

⁶ RS 0.814.011

² Qualora, dal bilancio di CO₂ delle foreste i cui proprietari si sono impegnati a praticare una gestione sostenibile secondo il capoverso 1, emerga la presenza di una fonte di CO₂ dovuta in particolare alla gestione stessa o ad eventi naturali, i proprietari in questione devono restituire alla Confederazione crediti di emissione corrispondenti alla fonte di CO₂.

³ La fornitura della prova della funzione di pozzi di assorbimento e la necessaria rendicontazione sulla gestione forestale conformemente al capoverso 1 competono ai proprietari di foreste. La prova e la rendicontazione possono essere fornite congiuntamente da più proprietari di foreste.

Art. 29 cpv. 1–3

¹ La Confederazione coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale.

² In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e al perfezionamento in campo forestale a livello universitario.

³ *Abrogato*

Art. 33 cpv. 1 primo periodo

¹ La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa il bilancio di CO₂ della foresta e del legno, la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. ...

Art. 38 cpv. 1 lett. b e 2 lett. a⁷

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica nella foresta, segnatamente per:

b. *abrogata*

² La Confederazione accorda aiuti finanziari:

a. per provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere a, c e d: come contributi globali sulla base di accordi programmatici conclusi con i Cantoni;

Art. 38a cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova) e c, nonché 2⁸

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale, segnatamente per:

b^{bis}. la cura dei giovani popolamenti;

c. *abrogata*.

⁷ FF 2006 7690

⁸ FF 2006 7690 segg.

² La Confederazione accorda aiuti finanziari:

- a. per provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere a–b^{bis} e d: come contributi globali sulla base di accordi programmatici conclusi con i Cantoni;
- b. *abrogata*.

Art. 39 cpv. 3 lett. b

³ Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per:

- b. la formazione pratica di titolari di un diploma universitario in campo forestale.

Art. 40 cpv. 1 e 3

¹ Per provvedimenti volti al miglioramento strutturale e all'aumento della competitività dell'economia forestale, la Confederazione può accordare, una tantum, mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto.

³ Per finanziare i mutui la Confederazione alimenta un fondo per crediti d'investimento. Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione del fondo.

Titolo prima dell'art. 41a (nuovo)

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 41a (nuovo) Designazione

¹ Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.

² La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge federale del 29 aprile 1998⁹ sull'agricoltura.

Art. 41b (nuovo) Utilizzazione del legno

La Confederazione promuove l'utilizzazione del legno nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio dei propri edifici e impianti.

Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

Art. 43 cpv. 1 frase introduttiva e lett. e

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:

e. non rispetta le condizioni quadro per la gestione fissate all'articolo 23.

Art. 47 secondo periodo (nuovo)

... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966¹⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 51 **Organizzazione forestale**

I Cantoni provvedono a un servizio forestale che sia organizzato razionalmente e disponga di personale tecnico qualificato.

Art. 52 **Riserva d'approvazione**

Le disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 22 capoverso 3 sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 56 cpv. 2

Abrogato

Art. 56a (nuovo) **Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Per i mutui accordati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... secondo l'articolo 40 capoverso 3 del diritto previgente, se un debitore non adempie al suo obbligo di rimborso, gli subentra il Cantone.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» sarà ritirata o respinta.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 451; FF 2007 9

